



PROPOSTA DI LEGGE N. 399/9<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI CHIAPPETTA, DATTOLO, BILARDI, SERRA RECANTE:  
“PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”.

**RELATORE: NAZZARENO SALERNO**

**IL DIRIGENTE**  
**F.TO AVV. LUCIA CACCAMO**

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO NAZZARENO SALERNO**

PROPOSTA DI LEGGE N. 399/9<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI, CHIAPPETTA, DATTOLO, BILARDI, SERRA  
RECANTE:

“PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

## **Relazione**

Il testo presentato riporta la norma regionale nell'alveo della legge 296/09, prevedendo la stabilizzazione attraverso le prove selettive, includendo quanti, in possesso dei requisiti temporali, siano stati dichiarati subordinati dal giudice o dagli enti pubblici previdenziali.

## **Relazione finanziaria**

La proposta non comporta aggravii di spesa poiché mira semplicemente a regolarizzare in maniera definitiva il rapporto di quei lavoratori già operanti nel sistema sanitario regionale ma con contratti a tempo determinato e per garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza.

Questo progetto di legge è stato assegnato, per l'esame di merito, alla III Commissione in data 11 dicembre 2012.

Viene esaminato ed approvato a maggioranza nella seduta di Commissione del 13 dicembre 2012.

Gli uffici di questa Commissione concordano con quanto rilevato nella scheda tecnico legislativa redatta dall'ufficio legislativo di questo Consiglio regionale.



PROPOSTA DI LEGGE N. 399/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI, CHIAPPETTA, DATTOLO, BILARDI, SERRA  
RECANTE:

“PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

### **Art. 1**

1. Per i soggetti in possesso dei titoli di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244, che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2008, la Regione Calabria procede alla stabilizzazione attraverso prove selettive.
2. Alle prove selettive possono accedere altresì i soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, che abbiano visto riconoscere la subordinazione dal giudice o da ispezioni previdenziali.
3. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche in favore di quanti abbiano stipulato contratti anteriormente alla data dell'1 gennaio 2007 o che in base all'articolo 1 comma 558 della legge n. 296/06, abbiano maturato un'esperienza triennale nel quinquennio precedente e a quanti siano stati in servizio alla data del 31 dicembre 2008.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.